

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# C 16



Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

53° anno  
22 gennaio 2010

---

Numero d'informazione      Sommario      Pagina

### II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### **Commissione europea**

2010/C 16/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni .....	1
2010/C 16/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5672 — CANON/OCE) <sup>(1)</sup> .....	4

---

### IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### **Consiglio**

2010/C 16/03	Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2010, recante nomina di due membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche .....	5
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

**IT**

Prezzo:  
3 EUR

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE


(segue)

**Commissione europea**

2010/C 16/04	Tassi di cambio dell'euro .....	7
2010/C 16/05	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 21 agosto 2009, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines — Relatore: Regno Unito .....	8
2010/C 16/06	Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines [ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21] .....	10
2010/C 16/07	Sintesi della decisione della Commissione, del 28 agosto 2009, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e l'accordo SEE (caso COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines) [notificata con il numero C(2009) 6690 definitivo] <sup>(1)</sup> .....	11
2010/C 16/08	Sintesi della decisione della Commissione, del 3 agosto 2009, recante abrogazione della decisione C(2006) 412 della Commissione del 15 febbraio 2006 [notificata con il numero C(2009) 6055 definitivo] <sup>(1)</sup> .....	17
2010/C 16/09	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione del regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico <sup>(1)</sup> .....	19

**INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI**

2010/C 16/10	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) <sup>(1)</sup> .....	24
2010/C 16/11	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) <sup>(1)</sup> .....	29
2010/C 16/12	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) <sup>(1)</sup> .....	34
2010/C 16/13	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) <sup>(1)</sup> .....	37



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE****Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2010/C 16/01)

Data di adozione della decisione	11.12.2009
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 312/09
Stato membro	Spagna
Regione	Navarra
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Ayudas al fomento de medidas agroambientales en el cultivo de la patata de siembra
Base giuridica	Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se aprueban las normas reguladoras para la concesión de ayudas al fomento de medidas agroambientales en el cultivo de la patata de siembra
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Aiuti per misure agroambientali
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Dotazione di bilancio	Spese annue: 200 000 EUR Importo complessivo: 1 milione di EUR
Intensità	Tetto di 600 EUR/ha
Durata	2009-2013
Settore economico	Settore agricolo
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Departamento de Desarrollo rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra C/ Tudela, 20 31003 Pamplona (Navarra) ESPAÑA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

Data di adozione della decisione	11.12.2009
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 395/09
Stato membro	Spagna
Regione	Castilla y León
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Ayudas a la implantación del cultivo del lúpulo (aiuti all'impianto della coltura del luppolo)
Base giuridica	Proyecto de Orden ayg/.../2009, de ... de ..., por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las ayudas para la implantación del cultivo del lúpulo en la comunidad de Castilla y León
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Aiuti agli investimenti
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Dotazione di bilancio	Importo globale: 4,25 milioni di EUR
Intensità	— 50 % degli investimenti ammissibili in zone svantaggiate o in zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, come designate dagli Stati membri ai sensi degli articoli 50 e 94 del suddetto regolamento; — 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni.
Durata	2009-2013
Settore economico	Settore agricolo
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Consejería de Agricultura y Ganadería C/ Rigoberto Cortejo, 14, 6ª planta C.P. 47014 Valladolid (Valladolid) Castilla-Leon ESPAÑA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

Data di adozione della decisione	10.12.2009
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 482/09
Stato membro	Repubblica slovacca
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
Base giuridica	Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Silvicoltura
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 126,60 mio di EUR Dotazione annuale: 23,2 mio di EUR
Intensità	100 % delle spese ammissibili
Durata	Dalla data dell'approvazione della Commissione fino al 31 dicembre 2013
Settore economico	Silvicoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerstvo pôdohospodárstva SR Dobrovičova 12 812 66 Bratislava SLOVENSKO/SLOVAKIA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:  
[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

—————

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.5672 — CANON/OCE)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 16/02)

In data 22 dicembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
  - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32009M5672. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2010

**recante nomina di due membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le  
sostanze chimiche**

(2010/C 16/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 79,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che il Consiglio nomini quali membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche un rappresentante di ciascuno Stato membro.
- (2) Con la decisione del 7 giugno 2007<sup>(2)</sup> il Consiglio ha nominato 27 membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
- (3) Con la decisione del 15 novembre 2007<sup>(3)</sup> il Consiglio, su richiesta del governo belga, ha sostituito il rappresentante belga del consiglio di amministrazione.

(4) Il governo belga ha informato il Consiglio che intende sostituire il rappresentante belga del consiglio di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rappresentante, il quale dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2011.

(5) Il governo del Regno Unito ha informato il Consiglio che intende sostituire il rappresentante del Regno Unito del consiglio di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rappresentante, il quale dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il sig. Helmut DE VOS, di cittadinanza belga, nato il 25 febbraio 1978, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in sostituzione del sig. Marc LEEMANS per il periodo dal 23 gennaio 2010 al 31 maggio 2011.

*Articolo 2*

Il sig. Arwyn DAVIES, di cittadinanza britannica, nato il 17 gennaio 1957, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in sostituzione del sig. John ROBERTS per il periodo dal 23 gennaio 2010 al 31 maggio 2011.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU C 134 del 16.6.2007, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU C 280 del 23.11.2007, pag. 2.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2010.

*Per il Consiglio*

*La presidente*

E. ESPINOSA

---

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

21 gennaio 2010

(2010/C 16/04)

## 1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,4064	AUD	dollari australiani	1,5463
JPY	yen giapponesi	129,14	CAD	dollari canadesi	1,4740
DKK	corone danesi	7,4426	HKD	dollari di Hong Kong	10,9265
GBP	sterline inglesi	0,87000	NZD	dollari neozelandesi	1,9590
SEK	corone svedesi	10,1375	SGD	dollari di Singapore	1,9725
CHF	franchi svizzeri	1,4723	KRW	won sudcoreani	1 599,54
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	10,5954
NOK	corone norvegesi	8,1455	CNY	renminbi Yuan cinese	9,6012
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,2977
CZK	corone ceche	25,979	IDR	rupia indonesiana	13 127,00
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,7501
HUF	fiorini ungheresi	270,43	PHP	peso filippino	64,685
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	41,8618
LVL	lats lettoni	0,7088	THB	baht thailandese	46,418
PLN	zloty polacchi	4,0545	BRL	real brasiliano	2,5117
RON	leu rumeni	4,1275	MXN	peso messicano	17,8760
TRY	lire turche	2,0778	INR	rupia indiana	64,7500

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 21 agosto 2009, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines**

**Relatore: Regno Unito**

(2010/C 16/05)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE sulle concentrazioni.
2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata costituisce una concentrazione di dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni.
3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che i mercati relativi ai servizi di trasporto aereo passeggeri debbano essere determinati sulla base delle combinazioni origine/destinazione («O&D»).
4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, ai fini della redazione di una valutazione sotto il profilo della concorrenza dell'operazione proposta, l'acquisizione dell'Austrian Airlines da parte di Air France-KLM costituisce l'alternativa più probabile (qualora la proposta acquisizione di Austrian Airlines da parte di Lufthansa non dovesse andare in porto) alla situazione prima della concentrazione.
5. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione notificata, come originariamente proposto dalla parte notificante, solleva seri dubbi quanto alla sua contabilità con il mercato comune o una parte sostanziale di esso per quanto riguarda il trasporto aereo passeggeri sulle seguenti rotte:
  - a) Vienna-Stoccarda;
  - b) Vienna-Colonia;
  - c) Vienna-Monaco di Baviera;
  - d) Vienna-Francoforte;
  - e) Vienna-Bruxelles.
6. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'attuazione degli impegni presentati il 31 luglio 2009 dalla parte notificante permetterà il rapido ingresso sul mercato di una o più compagnie aeree e sarà quindi sufficiente a risolvere i problemi di concorrenza riscontrati per quanto riguarda la fornitura di servizi di trasporto aereo passeggeri sulle seguenti rotte:
  - a) Vienna-Stoccarda;
  - b) Vienna-Colonia;
  - c) Vienna-Monaco di Baviera;
  - d) Vienna-Francoforte;
  - e) Vienna-Bruxelles.
7. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione che la concentrazione notificata non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato del trasporto aereo passeggeri su altre rotte.

- 
8. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione che la concentrazione notificata non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva per quanto riguarda i mercati che seguono:
- a) i mercati di trasporto aereo di merci;
  - b) il mercato per la fornitura all'ingrosso di posti aerei agli operatori turistici;
  - c) i mercati relativi ai servizi di manutenzione, riparazione e revisione;
  - d) il mercato della ristorazione a bordo;
  - e) i mercati dei servizi di assistenza a terra.
9. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata deve essere dichiarata compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 57 dell'accordo SEE, purché vengano onorati gli impegni di cui all'allegato della decisione della Commissione.
-

**Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines**

*[ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]*

(2010/C 16/06)

L'8 maggio 2009 la Commissione ha ricevuto una notifica relativa a una proposta di concentrazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio con cui l'impresa Deutsche Lufthansa AG («LH») acquisisce il controllo esclusivo dell'impresa Austrian Airlines («OS») mediante acquisto di quote.

Dopo aver esaminato la notifica, il 1° luglio 2009 la Commissione ha concluso che l'operazione notificata rientrava nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni e che sollevava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune e l'accordo SEE. La Commissione ha pertanto avviato il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

LH non ha chiesto l'accesso ai principali documenti del fascicolo.

Il 10 e il 17 luglio 2009 LH ha presentato proposte di misure correttive al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune ma tali misure sono state considerate insufficienti dalla Commissione. Il 27 luglio 2009 LH ha presentato proposte migliori di impegni che la Commissione ha sottoposto ad una verifica di mercato. La versione finale delle misure correttive è stata inviata il 31 luglio 2009.

La Commissione ha concluso che gli impegni erano sufficienti a sciogliere i seri dubbi che la concentrazione aveva fatto sorgere. Pertanto, a condizione che gli impegni assunti dalla parte notificante vengano pienamente rispettati, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e l'accordo SEE.

Al consigliere-auditore non sono state presentate osservazioni né dalle parti in causa né da terzi. Il caso in oggetto non dà luogo a particolari osservazioni riguardo al diritto al contraddittorio.

Bruxelles, 26 agosto 2009.

Karen WILLIAMS

---

**Sintesi della decisione della Commissione****del 28 agosto 2009****che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e l'accordo SEE****(caso COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines)***[notificata con il numero C(2009) 6690 definitivo]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 16/07)

Il 28 agosto 2009 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese <sup>(1)</sup>, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione si trova, nella lingua facente fede per il caso in oggetto e nelle lingue di lavoro della Commissione, sul sito web della Direzione generale Concorrenza, al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/comm/competition/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html)

**I. INTRODUZIONE**

1. L'8 maggio 2009 è stato notificato alla Commissione un progetto di concentrazione, tramite il quale l'impresa Deutsche Lufthansa AG («LH») acquisisce il controllo esclusivo dell'impresa Austrian Airlines («OS») mediante l'acquisto di quote.

41,56 % di quote di OS dall'impresa pubblica Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft («ÖIAG»). Inoltre, il 27 febbraio 2009 LH ha lanciato un'offerta pubblica per le restanti quote fluttuanti di OS, per la quale ha ricevuto dichiarazioni di accettazione che superano la quantità richiesta. Con la quota di ÖIAG, LH sarà in grado di acquisire almeno l'85 % delle quote di OS.

**II. RELAZIONE****A. Le parti**

2. **LH** è il maggiore vettore aereo della Germania; offre servizi di trasporto aereo regolare di passeggeri e merci; possiede hub presso l'aeroporto internazionale di Francoforte e l'aeroporto di Monaco di Baviera, nonché una base all'aeroporto di Düsseldorf. LH controlla inoltre Swiss International Air Lines Ltd («LX»), con sede all'aeroporto di Zurigo, Air Dolomiti, Eurowings e l'operatore aereo a basso costo Germanwings. Nel 2009 la Commissione ha approvato l'acquisizione da parte di LH del controllo esclusivo di British Midland («BMI») (senza condizioni) e di Brussels Airlines («SN») (subordinata a condizioni); le acquisizioni sono state eseguite da LH. Sia LH che LX sono membri di Star Alliance.
3. **OS** è il maggiore vettore aereo dell'Austria; il suo hub principale è a Vienna; offre servizi di trasporto aereo regolare di passeggeri e merci e servizi collegati. È membro di Star Alliance e tra le sue controllate figurano Lauda Air e Tyrolean Airways.

**B. L'operazione**

4. LH intende acquisire il controllo esclusivo di OS. Il 5 dicembre 2008, nel quadro della procedura di privatizzazione di OS, LH ha accettato di acquisire indirettamente il

**C. Dimensione comunitaria**

5. La concentrazione notificata è di dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

**D. Procedura**

6. Basandosi sui risultati della prima fase dell'analisi del mercato, la Commissione ha concluso che l'operazione proposta sollevava seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune a causa di problemi legati alla concorrenza individuati per il trasporto aereo di passeggeri su diverse rotte. Il 10 giugno 2009 e il 18 giugno 2009 le parti hanno proposto impegni che, tuttavia, non sono risultati sufficienti a dissipare i seri dubbi individuati dalla Commissione. Il 1° luglio 2009 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento comunitario sulle concentrazioni.
7. Il 10 luglio 2009, il 17 luglio 2009, il 27 luglio 2009 e il 31 luglio 2009 LH ha presentato ulteriori impegni per consentire alla Commissione di dichiarare la concentrazione compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni. L'insieme finale di impegni riguarda in particolare la liberazione e il trasferimento di alcune bande orarie negli aeroporti di Vienna, Stoccarda, Colonia, Monaco di Baviera, Francoforte e Bruxelles.

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## E. Mercati del trasporto aereo regolare di passeggeri

### 1. Mercato del prodotto e mercato geografico rilevanti

8. Le attività di trasporto aereo di passeggeri esercitate dalle parti si sovrappongono orizzontalmente in diverse rotte che possono essere raggruppate nel modo seguente: i) rotte a corto raggio che collegano l'Austria alla Germania, alla Svizzera, al Belgio e al Regno Unito, con sovrapposizioni di voli diretti; e ii) rotte con sovrapposizioni di voli diretti-indiretti o indiretti-indiretti.
9. L'analisi del mercato ha confermato la validità della pratica seguita dalla Commissione in casi precedenti, che consiste nell'individuare nei mercati rilevanti per il trasporto aereo di passeggeri delle coppie di città «punto di origine/punto di destinazione» («O/D»), includendo tutti gli aeroporti sostituibili nei rispettivi punti di origine e di destinazione.
10. La Commissione ha compiuto indagini più approfondite in merito alla sostituibilità degli aeroporti tra Schwechat, l'aeroporto internazionale di Vienna, e l'aeroporto di Bratislava, tra l'aeroporto internazionale di Francoforte e l'aeroporto di Francoforte/Hahn, tra l'aeroporto di Colonia-Bonn e l'aeroporto internazionale di Düsseldorf e tra l'aeroporto internazionale di Bruxelles Zaventem e l'aeroporto di Bruxelles sud Charleroi.
11. Per quanto riguarda la distinzione tra passeggeri sensibili al fattore tempo e passeggeri non sensibili al fattore tempo, l'analisi del mercato ha evidenziato l'esistenza di una particolare richiesta da parte di passeggeri sensibili al fattore tempo. Gli effetti dell'operazione attuale sono stati valutati per passeggeri sensibili al fattore tempo e per tutti i passeggeri su una data rotta.
12. L'analisi del mercato ha confermato quanto riscontrato dalla Commissione in casi precedenti, ossia che nelle rotte a corto raggio (voli fino a tre ore) i voli con scalo (indiretti) non costituiscono, in genere, un'alternativa in concorrenza con i voli diretti.

### 2. Trattamento dei partner dell'alleanza

13. Sia LH che OS sono membri di Star Alliance. I partner dell'alleanza di LH e OS non sono stati tenuti in considerazione per la determinazione dei mercati interessati, poiché gli accordi di cooperazione di LH non saranno estesi automaticamente a OS e viceversa. Per quanto riguarda l'analisi della concorrenza sui mercati interessati, le relazioni tra i partner dell'alleanza e le ripercussioni sugli stimoli a farsi concorrenza l'un l'altro dopo l'operazione sono stati valutati rotta per rotta.

### 3. Analisi controfattuale per le rotte sulle quali le parti hanno cooperato

14. L'analisi controfattuale per la valutazione degli effetti dell'operazione proposta sulla concorrenza riguarda a) la cooperazione tra LH e OS prima della concentrazione; oppure b) l'evoluzione più probabile qualora l'acquisizione di OS da parte di LH non andasse a buon fine.
15. Per quanto concerne la cooperazione tra le parti prima della concentrazione, è stata esaminata in particolare l'impresa comune con condivisione di costi e entrate tra le parti su tutte le rotte tra la Germania e l'Austria. Questa impresa comune è stata inizialmente esentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE subordinato a condizioni. Dopo la scadenza della decisione di esenzione e secondo le nuove norme procedurali, in particolare il regolamento (CE) n. 1/2003<sup>(1)</sup>, le parti hanno svolto un'autovalutazione. La cooperazione attuale si basa su accordi contrattuali che possono essere modificati o a cui può essere messa fine in qualsiasi momento ed è perciò diversa dal cambiamento strutturale conseguente ad una concentrazione. Per quanto riguarda le rotte Austria-Germania, l'operazione trasformerebbe la cooperazione contrattuale delle parti in un legame strutturale permanente.
16. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, qualora l'operazione non andasse a buon fine, l'evoluzione più probabile sembra essere l'acquisizione di OS da parte di un'altra compagnia area, nello specifico Air France-KLM. In questo caso, OS metterebbe fine alla cooperazione instaurata con LH prima della concentrazione e uscirebbe da Star Alliance per unirsi a Sky Team.
17. Per le rotte in relazione alle quali il progetto di concentrazione non solleva seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità con il mercato comune, ciò vale in entrambe le situazioni controfattuali. La Commissione ha constatato che il progetto di concentrazione solleva seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune per le rotte Vienna-Stoccarda, Vienna-Colonia, Vienna-Francoforte e Vienna-Bruxelles in entrambe le situazioni controfattuali e, per quanto riguarda il confronto controfattuale con Air France, anche per la rotta Vienna-Monaco di Baviera. La questione relativa all'eventualità che un legame strutturale permanente tra LH e OS possa sollevare dubbi in merito alla rotta Vienna-Monaco di Baviera può essere lasciata in sospeso, poiché i seri dubbi individuati per detta rotta nell'ambito del confronto controfattuale Air France-KLM saranno dissipati dagli impegni proposti dalle parti. Per concludere, ai fini del caso in oggetto, la questione relativa a quale delle due situazioni costituisca il confronto controfattuale rilevante per la valutazione dell'operazione può dunque essere lasciata in sospeso.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

## 4. Valutazione delle singole rotte

## 4.1. Rotte tra Austria e Germania

18. Sulla rotta **Vienna-Stoccarda** (circa [300 000-350 000] passeggeri l'anno, dei quali circa [250 000-300 000] sono passeggeri «O&D») la Commissione ha riscontrato che OS e Germanwings sono effettivamente in concorrenza e che l'operazione creerebbe un monopolio. Per questo motivo, sulla rotta Vienna-Stoccarda l'operazione, quale notificata inizialmente, solleva seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune.

Vettore aereo	Cifre ESTATE 2008		Cifre INVERNO 2008-2009	
	Pass. sensibili al fattore tempo	Tutti i passeggeri	Pass. sensibili al fattore tempo	Tutti i passeggeri
LH	[10-20] %	[10-20] %	[10-20] %	[10-20] %
OS	[10-20] %	[10-20] %	[5-10] %	[10-20] %
Germanwings	[60-70] %	[60-70] %	[70-80] %	[70-80] %
Totale	100 %	100 %	100 %	100 %

Fonti: Stime della parte notificante sulla base di dati MIDT. Se non indicato diversamente, tutte le quote di mercato riportate di seguito sono dati MIDT forniti dalla parte notificante.

19. Sulla rotta **Vienna-Colonia** (circa [250 000-300 000] passeggeri l'anno, dei quali circa [250 000-300 000] sono passeggeri «O&D») la Commissione ha riscontrato che OS e Germanwings sono effettivamente in concorrenza e che l'operazione creerebbe un monopolio. TUIfly prevede di cominciare ad operare su questa rotta, ma mentre è in corso la cessione di TUIfly non è chiaro se, e in quale misura, TUIfly eserciterà pressioni concorrenziali sulle parti. Alla luce di quanto esposto, sulla rotta Vienna-Colonia l'operazione, quale notificata inizialmente, solleva seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune, almeno per quanto riguarda i passeggeri sensibili al fattore tempo.

Vettore aereo	Cifre ESTATE 2008		Cifre INVERNO 2008-2009	
	Pass. sensibili al fattore tempo	Tutti i passeggeri	Pass. sensibili al fattore tempo	Tutti i passeggeri
LH	[5-10] %	[0-5] %	[5-10] %	[0-5] %
OS	[5-10] %	[5-10] %	[5-10] %	[5-10] %
Germanwings	[80-90] %	[80-90] %	[80-90] %	[80-90] %
Altri	[0-5] %	[0-5] %	0 %	0 %
Totale	100 %	100 %	100 %	100 %

20. La rotta **Vienna-Monaco di Baviera** ([350 000-400 000] passeggeri, dei quali [200 000-250 000] sono passeggeri «O&D»), è una rotta hub-to-hub operata sia da LH che da OS e dal loro concorrente Niki Luftfahrt GmbH («Niki»). L'indagine di mercato ha confermato ampiamente i dati relativi alla quota di mercato forniti dalle parti. La quota di mercato combinata delle parti è significativa e la pressione esercitata da Niki può essere considerata limitata, in particolare per i passeggeri sensibili al fattore tempo. Nemmeno la concorrenza intermodale esercitata dal trasporto ferroviario può essere considerata significativa. Sulla base del confronto controfattuale Air-France-KLM, l'operazione eliminerebbe almeno la concorrenza potenziale tra le parti. Inoltre, le barriere all'ingresso per quanto riguarda le bande orarie sia a Vienna che a Monaco di Baviera sono significative. Alla luce di quanto esposto, sulla rotta Vienna-Monaco di Baviera l'operazione, quale notificata inizialmente, solleva seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune nel quadro del confronto controfattuale Air France-KLM.

Vettore aereo	Cifre ESTATE 2008		Cifre INVERNO 2008-2009	
	Pass. sensibili al fattore tempo	Tutti i passeggeri	Pass. sensibili al fattore tempo	Tutti i passeggeri
LH	[50-60] %	[30-40] %	[40-50] %	[30-40] %
OS	[20-30] %	[20-30] %	[20-30] %	[10-20] %
LH+OS	[70-80] %	[50-60] %	[70-80] %	[50-60] %
Niki	[20-30] %	[40-50] %	[20-30] %	[30-40] %
Air Berlin	0 %	0 %	0 %	[10-20] %
Altri	[0-5] %	[0-5] %	[0-5] %	[0-5] %
Totale	100 %	100 %	100 %	100 %

21. La rotta **Vienna-Francoforte** (con oltre [600 000-650 000] passeggeri nel 2008, dei quali circa [400 000-450 000] sono passeggeri «O&D») è una rotta hub-to-hub servita sia da LH che da OS. Inoltre, LH opera in code-sharing con Adria Airways, membro di Star Alliance. Altri vettori in concorrenza sono Niki e Air Berlin (che opera in code-sharing con Niki). L'analisi del mercato ha confermato ampiamente i dati relativi alle quote di mercato forniti dalle parti. Sulla base dell'analisi controfattuale precedente alla concentrazione, l'operazione eliminerebbe una concorrenza reale sulla rotta perché causerebbe l'uscita di Niki (le bande orarie di Niki sono affittate da LH sulla base di un'autovalutazione di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE, dell'impresa comune che condivide costi e entrate, e Niki dovrebbe restituirle nel caso in cui fosse messa fine all'impresa comune tra LH e OS, ad esempio tramite una concentrazione). Sulla base del confronto controfattuale Air-France-KLM, l'operazione eliminerebbe la concorrenza potenziale tra le parti.
22. L'unico concorrente rimanente sulla rotta Vienna-Francoforte sarebbe Adria Airways, che non eserciterebbe una pressione sufficiente su LH/OS, perché anche le sue bande orarie a Francoforte sono affittate da LH e il vettore dipende dal code-sharing con LH. Inoltre, anche tenendo in considerazione Niki, questo non esercita una forte pressione sulle parti. Su questa rotta né i voli Bratislava-Francoforte/Hahn né la concorrenza intermodale (ferrovia) esercitano una pressione sufficiente. Le barriere all'ingresso sono particolarmente elevate perché la capacità di bande orarie a Francoforte è esaurita durante l'intera giornata e LH è presente in misura considerevole. Alla luce di quanto esposto, è stato concluso che sulla rotta Vienna-Francoforte l'operazione, quale notificata inizialmente, solleva seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune.

Vettore aereo	Cifre ESTATE 2008		Cifre INVERNO 2008-2009	
	Pass. sensibili al fattore tempo	Tutti i passeggeri	Pass. sensibili al fattore tempo	Tutti i passeggeri
LH	[50-60] %	[30-40] %	[50-60] %	[40-50] %
OS	[20-30] %	[20-30] %	[20-30] %	[20-30] %
LH+OS	[70-80] %	[60-70] %	[70-80] %	[60-70] %
Adria Airways	[0-5] %	[0-5] %	[0-5] %	[0-5] %
Niki	[20-30] %	[20-30] %	[20-30] %	[20-30] %
Air Berlin	0 %	[5-10] %	0 %	[5-10] %
Altri	[0-5] %	[0-5] %	[0-5] %	[0-5] %
Totale	100 %	100 %	100 %	100 %

23. Sulle altre rotte analizzate tra Austria e Germania (Vienna-Berlino, Vienna-Düsseldorf, Vienna-Amburgo, Vienna-Hannover, Vienna-Norimberga, Monaco di Baviera-Linz, Vienna-Dresda, Vienna-Lipsia, Salisburgo-Düsseldorf, Graz-Düsseldorf, Linz-Düsseldorf, Innsbruck-Francoforte, Salisburgo-Francoforte, Innsbruck-Amburgo, Klagenfurt-Monaco di Baviera, Graz-Francoforte, Graz-Monaco di Baviera, Graz-Stoccarda e Linz-Francoforte) l'operazione non solleva problemi di concorrenza, indipendentemente dalla situazione controfattuale, perché non impedirebbe in misura significativa un'effettiva concorrenza su queste rotte.

#### 4.2. Rotte tra Austria e Svizzera

24. L'operazione non solleva dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune, perché non impedirebbe l'effettiva concorrenza sulle rotte tra Austria e Svizzera (ossia Vienna-Basilea, Vienna-Ginevra e Vienna-Zurigo) in maniera significativa.

#### 4.3. Vienna-Bruxelles

25. Sulla rotta **Vienna-Bruxelles** hanno viaggiato nel 2008 circa [250 000-300 000] passeggeri O&D su un totale di [350 000-400 000] passeggeri. Oltre a OS e SN, il vettore a basso costo SkyEurope opera sulla rotta con frequenza giornaliera. SkyEurope non esercita una forte pressione concorrenziale sulle parti. I voli di Ryanair sulla rotta Bratislava-Charleroi non possono essere considerati una pressione concorrenziale sufficiente sulla nuova entità. Per questo motivo, sulla rotta Bruxelles-Vienna l'operazione, quale notificata inizialmente, solleva seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune.

Vettore aereo	Cifre ESTATE 2008		Cifre INVERNO 2008-2009	
	Pass. sensibili al fattore tempo	Tutti i passeggeri	Pass. sensibili al fattore tempo	Tutti i passeggeri
SN	[0-5] %	[20-30] %	[0-5] %	[20-30] %
OS	[50-60] %	[30-40] %	[60-70] %	[40-50] %
BMI	[0-5] %	0 %	[0-5] %	[0-5] %
Totale	[50-60] %	[50-60] %	[60-70] %	[60-70] %
SkyEurope	[40-50] %	[40-50] %	[30-40] %	[30-40] %

Fonti: Stime delle parti sulla base di dati MIDT. La quota di mercato delle parti per i passeggeri di SN attenti al fattore tempo sembra notevolmente sottostimata, perché SN non offre biglietti in classe Business e le vendite di biglietti «b.flex economy+» di SN non sono inclusi nella stima della parti, mentre allo stesso tempo la quota di mercato di SkyEurope sembra notevolmente sovrastimata essendoci solo un volo al giorno.

#### 4.4. Vienna-Londra

26. L'operazione non solleva dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune, perché non impedirebbe l'effettiva concorrenza sulla rotta Vienna-Londra.

#### 4.5. Sovrapposizioni di voli diretti-indiretti e indiretti-indiretti

27. L'operazione non solleva seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune, perché non impedirebbe l'effettiva concorrenza su nessuna rotta con sovrapposizioni di voli diretti-indiretti o indiretti-indiretti tra le parti.

#### 5. Conclusioni

28. Alla luce di queste circostanze, la Commissione ha concluso che l'operazione, come notificata inizialmente, solleva seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune, perché causerebbe probabilmente ostacoli gravi ad

un'effettiva concorrenza sulle rotte Vienna-Stoccarda, Vienna-Colonia, Vienna-Monaco di Baviera, Vienna-Francoforte e Vienna-Bruxelles. L'operazione non solleva problemi di concorrenza sulle altre rotte interessate.

#### F. Altri mercati interessati

29. Per quanto riguarda i mercati influenzati sul piano orizzontale per il trasporto aereo di merci e la vendita di posti ai tour operator, la Commissione ha concluso che l'operazione proposta non impedisce in misura significativa un'effettiva concorrenza su nessuno di questi mercati.
30. Per quanto riguarda i mercati che subiscono effetti verticali per i servizi di manutenzione, riparazione e revisione, catering a bordo degli aerei e servizi di assistenza a terra, la Commissione ha concluso che l'operazione proposta non impedisce in maniera significativa un'effettiva concorrenza su nessuno di questi mercati.

### G. Impatto degli aiuti di stato concessi a OS su un'effettiva concorrenza

31. OS sta attraversando difficoltà finanziarie. Il 19 gennaio 2009 la Commissione ha approvato un aiuto per il salvataggio sotto forma di garanzia al 100 % su un prestito di 200 milioni di EUR per OS. Parallelamente alla valutazione dell'operazione alla luce del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione ha valutato le condizioni alle quali LH intende acquisire la quota austriaca di OS e un aumento del capitale di 500 milioni di EUR, che ÖIAG intende offrire a OS, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato del trattato CE.

### H. Impegni proposti

32. LH ha presentato impegni volti ad offrire bande orarie, a titolo gratuito, entro 20 minuti dall'orario richiesto, per gli aeroporti di Vienna, Stoccarda, Colonia, Monaco di Baviera, Francoforte e Bruxelles su ciascuna delle cinque rotte per le quali la Commissione ha individuato dubbi seri («coppie di città individuate»): fino a tre frequenze al giorno sulla rotta Vienna-Stoccarda, fino a tre frequenze al giorno sulla rotta Vienna-Colonia (ma non oltre 18 alla settimana), fino a quattro frequenze al giorno sulla rotta Vienna-Monaco di Baviera, fino a cinque frequenze al giorno sulla rotta Vienna-Francoforte e fino a quattro frequenze al giorno sulla rotta Vienna-Bruxelles (ma non oltre 24 alla settimana). Le bande orarie dei concorrenti potrebbero essere dedotte dal numero di bande orarie che saranno rese disponibili.
33. Sulle rotte Vienna-Francoforte e Vienna-Monaco di Baviera, Niki potrà scambiare le sue bande orarie attuali con bande ad orari diversi e sulla rotta Vienna-Francoforte potrà ottenere diritti pregressi acquisiti («grandfathering rights») per le bande orarie che attualmente ha in locazione da LH. Gli impegni proposti prevedono inoltre una procedura di assegnazione delle bande orarie che facilita la programmazione di nuovi entranti. Il nuovo entrante (a meno che non sia un membro di Star Alliance) otterrà diritti pregressi acquisiti sulle bande orarie dopo aver operato sulla coppia di città individuate rilevante per due stagioni IATA consecutive, ad eccezione della rotta Vienna-Francoforte, per la quale è richiesta l'attività per otto stagioni IATA consecutive. Gli impegni offrono inoltre ad un nuovo entrante la possibilità di far parte di un particolare accordo di ripartizione e di code-sharing che gli consenta di attribuire i propri codici a voli che abbiano una vera origine e una vera destinazione in Austria, Germania e/o Belgio, purché una parte del volo copra la coppia di città individuate; infine, viene offerta la possibilità di concludere accordi di interlinea e intermoda-

lità e accordi relativi all'accesso a programmi di fidelizzazione dei viaggiatori.

### I. Valutazione degli impegni proposti

34. Gli impegni presentati dalle parti costituiscono un pacchetto completo che tiene conto delle esperienze passate in materia di misure correttive nei casi di concentrazione nel settore dell'aviazione. Gli impegni considerano il fatto che la congestione delle bande orarie è un'importante barriera all'ingresso sulle rotte problematiche nel quadro di questa concentrazione. Alla luce di questi fattori, gli impegni prevedono l'eliminazione di detta barriera per incoraggiare l'ingresso sulle rotte in cui sono stati individuati problemi di concorrenza.
35. Gli impegni sono stati sottoposti a verifiche di mercato che hanno coinvolto clienti e concorrenti delle parti e altri operatori del mercato. La maggior parte dei soggetti interpellati ha confermato che gli impegni proposti, nel complesso, faciliterebbero in maniera sufficiente l'ingresso o l'espansione nelle coppie di città individuate e risolverebbero i problemi di concorrenza sollevati dal progetto di concentrazione. Tre partecipanti alla verifica hanno risposto che avrebbero valutato la possibilità di entrare nelle coppie di città individuate. La Commissione ha concluso che gli impegni porterebbero probabilmente all'ingresso o all'espansione di uno o più vettori aerei sulle coppie di città individuate in maniera tempestiva, che essi esercitano una pressione sulla nuova entità e sciolgono i seri dubbi individuati.

### J. Conclusioni

36. La concentrazione, come originariamente notificata, ostacolerebbe in maniera significativa un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una parte considerevole del mercato comune. Tuttavia, la parte notificante ha presentato una serie di misure correttive volte ad eliminare i problemi di concorrenza individuati. La Commissione ha quindi concluso che la concentrazione, come modificata dagli impegni assunti, non causerebbe ostacoli significativi ad un'effettiva concorrenza, purché detti impegni siano mantenuti dalla parte notificante.
37. Di conseguenza, la concentrazione è compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 57 dell'accordo SEE, purché vengano onorati gli impegni di cui all'allegato della decisione della Commissione.

**Sintesi della decisione della Commissione**  
**del 3 agosto 2009**  
**recante abrogazione della decisione C(2006) 412 della Commissione del 15 febbraio 2006**

[notificata con il numero C(2009) 6055 definitivo]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 16/08)

*In data 15 febbraio 2006, la Commissione ha adottato una decisione relativa ad una misura sanzionatoria a carico di Sellafield Limited (all'epoca denominata British Nuclear Group Sellafield Limited) ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, lettera a), del trattato Euratom (di seguito «la decisione del 2006»). La Commissione pubblica in appresso il contenuto essenziale della decisione del 3 agosto 2009, senza pregiudizio dei pieni effetti della decisione stessa.*

- (1) Ai sensi del Capo VII del trattato Euratom, la Commissione controlla la contabilità delle materie nucleari nella Comunità. La decisione del 2006 verte soltanto sugli aspetti dell'adeguatezza delle procedure relative ai dati e ai rapporti contabili applicate nel sito di Sellafield.
- (2) La sanzione, emessa in forma di richiamo, presupponeva che Sellafield Limited dimostrasse entro un periodo specificato, successivo alla pubblicazione della decisione del 2006, di aver posto rimedio, con adeguati e solidi provvedimenti, alle carenze e alle cause delle infrazioni riscontrate e di aver applicato misure appropriate volte a migliorare costantemente la qualità e l'esecuzione del suo sistema contabile e di controllo delle materie nucleari.
- (3) Il richiamo aveva per obiettivo che Sellafield Limited dimostrasse, entro un ulteriore periodo specificato, che i rimedi attuati avevano conseguito gli effetti previsti.
- (4) Al termine di un periodo specificato calcolato a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione del 2006, è stato chiesto a Sellafield Limited di fornire alla Commissione un rapporto con la descrizione dei provvedimenti adottati.
- (5) Al termine di un ulteriore periodo specificato è stato chiesto a Sellafield Limited di fornire alla Commissione un rapporto con la descrizione dettagliata dei risultati raggiunti mediante i provvedimenti posti in essere.
- (6) In data 27 aprile 2006, Sellafield Limited ha depositato presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPG) un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione del 15 febbraio 2006. Ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, secondo comma, del trattato Euratom, gli effetti giuridici della decisione della Commissione del 15 febbraio 2006 sono stati di conseguenza sospesi a seguito della presentazione del ricorso presso il TPG.
- (7) I servizi della Commissione e Sellafield Limited hanno concordato una sospensione del procedimento dinanzi al TPG al fine di esaminare la possibilità di trovare una soluzione condivisa che permettesse di evitare la controversia giudiziaria.
- (8) Sellafield Limited e i servizi della Commissione hanno tenuto incontri periodici volti a definire i necessari miglioramenti da apportare ai controlli di sicurezza nucleare applicati al sito di Sellafield e approvato un programma di raggiungimento degli obiettivi, evidenziando gli effettivi miglioramenti che Sellafield Limited avrebbe dovuto realizzare in materia di requisiti dei controlli di sicurezza nucleare applicati al proprio sito.
- (9) Sellafield Limited ha altresì presentato una versione modificata di un documento noto come «Programma di miglioramento dei controlli di sicurezza di Sellafield» (*Sellafield Safeguards Improvement Programme* — SSIP). Il SSIP è il programma attualmente applicato al sito di Sellafield e assolve a numerose funzioni tra cui la realizzazione e l'assistenza tecnica delle attività definite nel programma di raggiungimento degli obiettivi.
- (10) I servizi della Commissione e Sellafield Limited hanno tenuto incontri regolari al fine di esaminare i progressi registrati in relazione rispettivamente al programma di raggiungimento degli obiettivi e al SSIP.

- (11) Dall'analisi della relazione finale sul completamento del programma di raggiungimento degli obiettivi effettuata dai servizi della Commissione (e dalla relativa ispezione in loco), è emerso che Sellafield Limited ha adottato misure adeguate a sciogliere le riserve all'origine dell'adozione della decisione del 2006 da parte della Commissione.
- Limited a proseguire con l'attuazione del SSIP. La Commissione aveva inoltre manifestato l'intenzione di seguire la realizzazione degli obiettivi anche dopo l'adozione della suddetta decisione, tramite le attività correnti previste ai sensi del Capo 7 del trattato Euratom.
- (12) Nelle circostanze date, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere all'abrogazione della decisione del 2006, in cui formulava un richiamo a carico di Sellafield Limited. La Commissione ha altresì preso atto dell'impegno di Sellafield
- (13) La decisione C(2006) 412 della Commissione del 15 febbraio 2006 è stata abrogata e la decisione di abrogazione è stata comunicata al destinatario, Sellafield Limited, nonché al Regno Unito.
-

**Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione del regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 16/09)

1. Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori <sup>(1)</sup> per l'applicazione del regolamento (CE) n. 643/2009, in particolare l'allegato III.

Parametro misurato	Organizzazione	Riferimento	Titolo
Termini, definizioni, simboli e classificazione	CEN	Clausole 3 e 4 della norma EN 153. Qualora le clausole 3 e 4 della norma EN 153 siano in conflitto con le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (CE) n. 643/2009, prevale il regolamento.	Metodi di misurazione del consumo di energia degli apparecchi di refrigerazione, mobili per la conservazione di alimenti congelati, congelatori e loro combinazioni, per uso domestico, alimentati dalla rete elettrica, e relative caratteristiche
Condizioni generali di prova	CEN	Clausola 8 della norma EN 153. Qualora la clausola 8 della norma EN 153 sia in conflitto con le condizioni di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento (CE) n. 643/2009, prevale il regolamento.	
Raccolta ed eliminazione dell'acqua di sbrinamento	CEN	Clausola 5 della norma EN 153	
Temperature di conservazione	CEN	Clausole 6 e 13 della norma EN 153. Qualora le clausole 6 e 13 della norma EN 153 siano in conflitto con la tabella 4 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 643/2009, prevale il regolamento.	
Calcolo delle dimensioni lineari, dei volumi e delle aree	CEN	Clausola 7 della norma EN 153	
Consumo energetico	CEN	Clausola 15 della norma EN 153	
Tempo di aumento della temperatura	CEN	Clausola 16 della norma EN 153	
Capacità di congelamento	CEN	Clausola 17 della norma EN 153	
Apparecchi di refrigerazione da incasso	CEN	Allegato D della norma EN 153	
Caratteristiche nominali e procedura di controllo	CEN	Allegato E della norma EN 153. Qualora l'allegato E della norma EN 153 sia in conflitto con la tabella 1 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 643/2009, prevale il regolamento.	
Elementi per la relazione sulle prove, marcatura	CEN	Clausole 20 e 21 della norma EN 153	

<sup>(1)</sup> Si prevede di sostituire i metodi transitori con norme armonizzate. Quando disponibili, i riferimenti alle norme armonizzate saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2009/125/CE.

Parametro misurato	Organizzazione	Riferimento	Titolo
Rumore	IEC, International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica internazionale)	Norma IEC 60704-2-14	Apparecchiature elettriche ad uso domestico e simili — Prova per la determinazione del rumore aereo emesso — Parte 2-14: Requisiti specifici per refrigeratori, mobili per la conservazione di alimenti congelati e congelatori
Consumo di potenza	Commissione europea	Regolamento (CE) n. 1275/2008	Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio
Umidità dello scomparto cantina	Commissione europea	Parte 2, lettera d), della presente comunicazione	Metodo di misurazione per i frigoriferi cantina

## 2. Metodo di misurazione per i frigoriferi cantina

### a) Condizioni generali di prova

- La durata della prova è stabilita ai sensi della clausola 8 della norma EN 153.
- La variazione della temperatura di conservazione nel tempo è misurata tre volte, come indicato di seguito: la prima misura è effettuata alla temperatura ambiente più bassa prevista per le classi climatiche del frigorifero cantina; la seconda misura è effettuata a una temperatura ambiente di + 25 °C; la terza misura è effettuata alla temperatura ambiente più elevata prevista per le classi climatiche del frigorifero cantina.
- La misurazione del controllo attivo o passivo dell'umidità all'interno dello scomparto è effettuata con un'umidità ambiente compresa tra il 50 % e il 75 % alla temperatura ambiente di + 25 °C.
- Le misurazioni del controllo attivo o passivo dell'umidità all'interno dello scomparto e della variazione nel tempo della temperatura di conservazione alla temperatura ambiente di + 25 °C possono essere effettuate contemporaneamente.
- La temperatura di conservazione media di ogni scomparto ( $t_{wma}$ ) è fissata a +12 °C o alla temperatura inferiore più vicina.

### b) La temperatura di conservazione media ( $t_{wma}$ ) di ogni scomparto è calcolata con la seguente equazione:

$$t_{wma} = \frac{\sum_{i=1}^n t_{wim}}{n}$$

dove:

- $t_{wim}$  = media integrata nel tempo del valore istantaneo della temperatura di un pacchetto da 500 g di simulante alimentare (pacchetto M) collocato nei punti di misurazione ( $T_{wi}$ ) come indicato nella figura 1
- $n$  = numero di simulanti alimentari (pacchetti M) collocati nei punti di misurazione ( $T_{wi}$ ),  $1 \leq n \leq 3$


- c) La variazione delle temperature di conservazione in un arco di tempo (in seguito: «ampiezza della temperatura») è misurata ad ogni punto di misurazione ( $T_{wi}$ ) come indicato nella figura 1. Il valore è calcolato come media delle differenze tra il valore istantaneo della temperatura ( $t_{wi}$ ) più alto e quello più basso misurati tra due arresti successivi del sistema di refrigerazione nell'arco del periodo di prova. Se non è possibile individuare arresti successivi del sistema di refrigerazione, si prendono in considerazione periodi di 4 ore in successione.

Si considera che la variazione nel tempo della temperatura di conservazione raggiunga il valore di 0,5 K di cui all'allegato I, lettera n), punto ii), del regolamento (CE) n. 643/2009 quando la media di tutte le ampiezze delle temperature in ogni punto di misurazione ( $T_{wi}$ ) è inferiore a 0,5 K nelle tre ultime temperature ambiente rilevate.




- d) L'umidità relativa di ogni scomparto ( $H_{wm}$ ) è misurata come percentuale arrotondata al numero intero più vicino, come indicato di seguito:
- il valore di  $H_{wm}$  è misurato utilizzando un sensore di umidità collocato nel punto di misurazione ( $T_{w2}$ ) come indicato nella figura 1,
  - nel caso di frigoriferi cantina dotati di porta singola ma suddivisi in scomparti per mezzo di divisori fissi o regolabili, ognuno dotato di controllo indipendente della temperatura, il valore di  $H_{wm}$  è misurato per ogni scomparto come indicato nella figura 1,
  - si ritiene che il controllo attivo o passivo dell'umidità dello scomparto corrisponda all'intervallo 50 %-80 % come indicato nell'allegato I, lettera n), punto iii), del regolamento (CE) n. 643/2009 se l'umidità relativa misurata ( $H_{wm}$ ) rimane tra il 50 % e l'80 % durante lo svolgimento della prova,
  - il valore di  $H_{wm}$  non viene misurato per scomparti o sotto-scomparti di altezza ( $h_w$ ) inferiore a 400 mm (figura 1).

Figura 1: Punti di misurazione ( $T_{wi}$ ) negli scomparti cantina  
(dimensioni in millimetri)

Vista frontale



Vista laterale



dove:

- $h_w$  = altezza in millimetri dello scomparto cantina
- $D_1$  e  $D_2$  = distanza tra le linee di riferimento utilizzate per determinare il volume netto
- Se è presente un cassetto, il ripiano al di sopra del cassetto viene collocato nella posizione più bassa possibile, come illustrato nella figura 1, punto 1.

- 
- I punti di misurazione della temperatura ( $T_{wi}$ ) devono essere equidistanti rispetto ai lati dello scomparto a  $D_1/2$  o  $D_2/2$ , come illustrato nella figura 1.
  - Il punto di misurazione dell'umidità deve essere posto accanto a  $T_{w2}$  con una precisione di 100 mm, come illustrato nella figura 1, punto 2.
  - Se  $h_w > 400$ , si utilizzano tre punti di misurazione della temperatura ( $T_{w1}$ ,  $T_{w2}$  e  $T_{w3}$ ).
  - Se  $300 < h_w \leq 400$ , si utilizzano due punti di misurazione della temperatura ( $T_{w1}$  e  $T_{w3}$ ).
  - Se  $h_w \leq 300$  mm, si utilizza un solo punto di misurazione della temperatura ( $T_{w2}$ ).
-

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 16/10)

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 798/09
Stato membro	Germania
Numero di riferimento dello Stato membro	421-40306-BY/0009
Denominazione della regione (NUTS)	Bayern Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)
Autorità che concede l'aiuto	Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ) Schulgasse 18 94315 Straubing DEUTSCHLAND <a href="http://www.tfz.bayern.de/">http://www.tfz.bayern.de/</a>
Titolo della misura di aiuto	Bayern: Förderung von Forschungsvorhaben der energetischen und stofflichen Nutzung von Biomasse im Rahmen des „Gesamtkonzeptes Nachwachsende Rohstoffe“ in Bayern
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	— Artikel 23 und 44 der Bayer. Haushaltsordnung und die Verwaltungsvorschriften hierzu — Grundsätze zur Förderung von Forschungsvorhaben der energetischen und stofflichen Nutzung von Biomasse im Rahmen des „Gesamtkonzeptes Nachwachsende Rohstoffe“ in Bayern auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags
Tipo di misura	Regime
Modifica di una misura di aiuto esistente	—
Durata	1.10.2009-31.12.2013
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti
Tipo di beneficiario	PMI grande impresa
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	4,00 milioni di EUR
Per le garanzie	—
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione
Riferimento alla decisione della Commissione	—
Se cofinanziato da fondi comunitari	—

Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Ricerca fondamentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera a)]	100 %	—
Ricerca industriale [articolo 31, paragrafo 2, lettera b)]	50 %	10 %
Sviluppo sperimentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera c)]	25 %	10 %
Aiuti per studi di fattibilità tecnica (articolo 32)	65 %	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

[http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/grunds\\_fue.pdf](http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/grunds_fue.pdf)

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 967/09
Stato membro	Lituania
Numero di riferimento dello Stato membro	LT
Denominazione della regione (NUTS)	Lithuania Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)
Autorità che concede l'aiuto	Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Gedimino pr. 38/2 LT-01104 Vilnius LIETUVA/LITHUANIA <a href="http://www.ukmin.lt">http://www.ukmin.lt</a>
Titolo della misura di aiuto	Ekonomikos augimo veiksmų programos II prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-02-V priemonė „Asistentas-2“
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 4-485 „Dėl VP2-2.2-ŪM-02-V priemonės „Asistentas-2“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 123-5292)
Tipo di misura	Regime
Modifica di una misura di aiuto esistente	—
Durata	8.10.2009-31.12.2013
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti
Tipo di beneficiario	PMI grande impresa
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	15,00 milioni di LTL
Per le garanzie	—
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione
Riferimento alla decisione della Commissione	—
Se cofinanziato da fondi comunitari	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 788 Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos patvirtinimo – 60,00 LTL (mln.)

Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13) Regime	50 %	20 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc\\_l?p\\_id=355020&p\\_query=&p\\_tr2=](http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=355020&p_query=&p_tr2=)

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 969/09	
Stato membro	Germania	
Numero di riferimento dello Stato membro	—	
Denominazione della regione (NUTS)	Oldenburg (Old.), Landkr Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	
Autorità che concede l'aiuto	NBank Günther-Wagner-Allee 12—16 30177 Hannover DEUTSCHLAND <a href="http://www.nbank.de">http://www.nbank.de</a>	
Titolo della misura di aiuto	Zuwendung zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) — für Stadt Oldenburg, Stau 73, 26105 Oldenburg Projekt: EFA	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) — MBl. 2007, Nr. 49, Seite 1399	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	1.1.2010-31.12.2011	
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Tipo di beneficiario	Grande impresa	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	0,04 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	—	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)	60 %	10 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.ms.niedersachsen.de>

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 970/09	
Stato membro	Germania	
Numero di riferimento dello Stato membro	—	
Denominazione della regione (NUTS)	Osnabrueck, Landkr Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	
Autorità che concede l'aiuto	NBank Günther-Wagner-Allee 12—16 30177 Hannover DEUTSCHLAND <a href="http://www.nbank.de">http://www.nbank.de</a>	
Titolo della misura di aiuto	Zuwendung zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) — für Unternehmerverband Einzelhandel Osnabrück-Emsland e.V., Herrenteichstr. 5, 49074 Osnabrück Projekt: PRIMA	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) — MBl. 2007, Nr. 49, Seite 1399	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	1.1.2010-30.6.2011	
Settore/i economico/i interessato/i	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	
Tipo di beneficiario	Grande impresa	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	0,11 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	—	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)	60 %	10 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.ms.niedersachsen.de>

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 971/09	
Stato membro	Germania	
Numero di riferimento dello Stato membro	—	

Denominazione della regione (NUTS)	Braunschweig, Krfr.St. Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	
Autorità che concede l'aiuto	NBank Günther-Wagner-Allee 12—16 30177 Hannover DEUTSCHLAND <a href="http://www.nbank.de">http://www.nbank.de</a>	
Titolo della misura di aiuto	Zuwendung zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) — für Bildungswerk ver.di, Julius-Konegen-Str. 24 b, 38114 Braunschweig Projekt: „AFA — Aufstieg für Frauen in der Altenpflege“	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) — MBl. 2007, Nr. 49, Seite 1399	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	1.1.2010-31.12.2010	
Settore/i economico/i interessato/i	Sanità e assistenza sociale	
Tipo di beneficiario	Grande impresa	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	0,09 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	—	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)	60 %	10 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.ms.niedersachsen.de>

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 16/11)

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 667/09	
Stato membro	Germania	
Numero di riferimento dello Stato membro	—	
Denominazione della regione (NUTS)	Hamburg Zone non assistite	
Autorità che concede l'aiuto	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Stadthausbrücke 8 20355 Hamburg DEUTSCHLAND <a href="http://www.hamburg.de/umwelt">http://www.hamburg.de/umwelt</a>	
Titolo della misura di aiuto	Erstellung einer KWK-Anlage im Gebäude 118 für das Werk 1	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	§ 44 LHO (Hamburg) <a href="http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15">http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15</a>	
Tipo di misura	L'aiuto ad hoc Beiersdorf AG	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Data di concessione	7.7.2009	
Settore/i economico/i interessato/i	Fabbricazione di saponi e detersivi, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici	
Tipo di beneficiario	grande impresa	
Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa	0,09 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (art. 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	—	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento (art. 22)	15 %	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.hamburg.de/start-teilnehmer/1281752/eg-gruppenfreistellungsverordnung.html>

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 757/09	
Stato membro	Germania	
Numero di riferimento dello Stato membro	—	
Denominazione della regione (NUTS)	Hamburg Zone non assistite	
Autorità che concede l'aiuto	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Stadthausbrücke 8 20355 Hamburg DEUTSCHLAND <a href="http://www.hamburg.de/umwelt">http://www.hamburg.de/umwelt</a>	
Titolo della misura di aiuto	Primärenergieeinsparung und CO <sub>2</sub> -Vermeidung bei der Herstellung von Malz durch den Einsatz einer Wärmepumpe in Verbindung mit einem Blockheizkraftwerk	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	§ 44 LHO (Hamburg) <a href="http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15">http://hh.juris.de/hh/gesamt/HO_HA.htm#HO_HA_P15</a>	
Tipo di misura	L'aiuto ad hoc Tivoli Malz GmbH	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Data di concessione	4.6.2009	
Settore/i economico/i interessato/i	Fabbricazione di malto	
Tipo di beneficiario	PMI	
Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa	0,33 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (art. 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	—	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento (art. 22)	17 %	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.hamburg.de/start-teilnehmer/1281752/eg-gruppenfreistellungsverordnung.html>

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 771/09
Stato membro	Estonia

Numero di riferimento dello Stato membro	—	
Denominazione della regione (NUTS)	Estonia Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	
Autorità che concede l'aiuto	Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Eesti Vabariik Lasnamäe 2 11412 Tallinn EESTI/ESTONIA <a href="http://www.eas.ee">http://www.eas.ee</a>	
Titolo della misura di aiuto	Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise tingimused ja kord	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	„Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise tingimused ja kord” (RTL, 21.8.2009, 67, 992). „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus” (RT I 2006, 59, 440).	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	24.8.2009-31.12.2013	
Settore/i economico/i interessato/i	Attività amministrative e di servizi di supporto	
Tipo di beneficiario	PMI Grande impresa	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	19,60 milioni di EEK	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (art. 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	Euroopa Regionaalarengufond (ERDF) – 19,60 EEK (miljonites)	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (art. 13) Regime	50 %	20 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13213266>

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 953/09
Stato membro	Germania
Numero di riferimento dello Stato membro	421-40306-BY/0010

Denominazione della regione (NUTS)	Bayern Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)	
Autorità che concede l'aiuto	Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (FÜAK) Am Lurzenhof 3c 84036 Landshut DEUTSCHLAND <a href="http://www.fueak.bayern.de/">http://www.fueak.bayern.de/</a>	
Titolo della misura di aiuto	Bayern: Qualifizierung von landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmern sowie deren Kooperationspartnern; Vollzugsanweisung zur Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen 421-40306-BY/0010	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	— Bayerisches Gesetz zur nachhaltigen Entwicklung der Agrarwirtschaft und des ländlichen Raumes — Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz BayAgrarWiG (Art. 7 Abs. 1 Nr. 1, 5, 7 und Art. 15 BayAgrarWiG) — Bayerische Haushaltsordnung (BayHO)	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	8.12.2009-31.12.2013	
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Tipo di beneficiario	PMI	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	0,10 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (art. 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	—	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (art. 26)	50 %	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/qualifizierung.pdf>

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 954/09
Stato membro	Italia
Numero di riferimento dello Stato membro	—
Denominazione della regione (NUTS)	Emilia-Romagna Zone miste

Autorità che concede l'aiuto	Regione Emilia-Romagna — DG Cultura Formazione Lavoro Viale Aldo Moro 38 40127 Bologna BO ITALIA  <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it">http://www.regione.emilia-romagna.it</a>	
Titolo della misura di aiuto	Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale, rivolti a favorire l'occupazione	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Delibera della Giunta Regionale n. 1916 del 30 novembre 2009 — Pubblicata sul BURER n. 214 del 16.12.2009 — Parte II	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	30.11.2009-30.6.2014	
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Tipo di beneficiario	PMI grande impresa	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	3,75 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (art. 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	«Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013», approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5327 del 26.10.2007 — 5,50 milioni di EUR	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (art. 40)	50 %	—
Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali (art. 41)	75 %	—
Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili (art. 42)	100 %	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

[http://www.emiliaromagnasapere.it/operatori/atti-amministrativi/delibere\\_aiuti](http://www.emiliaromagnasapere.it/operatori/atti-amministrativi/delibere_aiuti)

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 16/12)

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 626/09	
Stato membro	Germania	
Numero di riferimento dello Stato membro	—	
Denominazione della regione (NUTS)	Berlin Articolo 87, paragrafo 3, lettera a) articolo 87, paragrafo 3, lettera c)	
Autorità che concede l'aiuto	Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales Oranienstraße 106 10969 Berlin DEUTSCHLAND  <a href="http://www.berlin.de/sen/ias/index.html">http://www.berlin.de/sen/ias/index.html</a>	
Titolo della misura di aiuto	Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin (Förderung des Besuchs einer Berufsschule außerhalb Berlins bei Splitterberufen)	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	§§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung Berlin Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin vom 8.5.2007 (Abl. Nr. 22, S. 1366-1368 vom 25.5.2007)	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	1.4.2007-31.3.2010	
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Tipo di beneficiario	PMI	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	0,12 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (articolo 5)	Altro, Sovvenzione betroffen Wirtschaftszweige: Wirtschaftszweige, in denen in Berufen ausgebildet wird und für die in Berlin wegen der geringen Anzahl von Auszubildenden kein Berufsschulunterricht angeboten wird.	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	—	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)	70 %	80 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.berlin.de/sen/arbeit/besch-impulse/ausbildung>

<http://www.hwk-berlin.de/fbb>

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 627/09	
Stato membro	Germania	
Numero di riferimento dello Stato membro	—	
Denominazione della regione (NUTS)	Hamburg Zone non assistite	
Autorità che concede l'aiuto	Behörde für Umwelt und Stadtentwicklung Stadthausbrücke 8 20355 Hamburg DEUTSCHLAND  <a href="http://www.hamburg.de/umwelt">http://www.hamburg.de/umwelt</a>	
Titolo della misura di aiuto	Deckung von Forschungsausgaben im Rahmen des Projekts TERM (Erschließung der Ressource Mikroalgen)	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	§ 44 der Landeshaushaltsordnung, Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt (hmbGVBl.) 1972, S. 10, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20. November 2007 (HmbGVBl. S. 402)	
Tipo di misura	L'aiuto ad hoc Strategic Science Consult GmbH	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Data di concessione	11.6.2009	
Settore/i economico/i interessato/i	Ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della biotecnologia	
Tipo di beneficiario	PMI	
Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa	0,15 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	—	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Ricerca fondamentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera a)]	100 %	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.hamburg.de/erneuerbare/nofl/350474/start-bioenergie.html>

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 637/09	
Stato membro	Germania	
Numero di riferimento dello Stato membro	421-40306-SN/0001	
Denominazione della regione (NUTS)	Chemnitz, Dresden, Leipzig Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	

Autorità che concede l'aiuto	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Postfach 54 01 37 01311 Dresden DEUTSCHLAND <a href="http://www.smul.sachsen.de/lfulg">http://www.smul.sachsen.de/lfulg</a>	
Titolo della misura di aiuto	Sachsen: Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen zur Absatzförderung der Land- und Ernährungswirtschaft (RL AbsLE)	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 13. Dezember 2002 (SächsGVBl. S. 333, 352), insbesondere §§ 23 und 44	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	Modifica XA 7008/08	
Durata	1.1.2009-31.12.2013	
Settore/i economico/i interessato/i	Agricoltura, silvicoltura e pesca	
Tipo di beneficiario	PMI	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	4,20 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	—	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 26)	50 %	—
Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere (articolo 27)	50 %	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=9571212965114>

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 16/13)

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 3/10	
Stato membro	Ungheria	
Numero di riferimento dello Stato membro	—	
Denominazione della regione (NUTS)	Hungary Articolo 87, paragrafo 3, lettera a) articolo 87, paragrafo 3, lettera c)	
Autorità che concede l'aiuto	Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Budapest Neumann János u. 1/c. 1117 MAGYARORSZÁG/HUNGARY <a href="http://www.nkth.gov.hu">http://www.nkth.gov.hu</a>	
Titolo della misura di aiuto	Innovációs Alapból nyújtott regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás, képzési támogatás, kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás, kis- és középvállalkozások vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	A Nemzeti Kutatási és Technológiai Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. §; a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításának, és a pénzügyi válság kapcsán nyújtott átmeneti támogatás – támogatási program bejelentése	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	24.10.2009-31.12.2013	
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Tipo di beneficiario	PMI grande impresa	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	13 200,00 milioni di HUF	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	—	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13) Regime	50 %	20 %
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 26)	50 %	—

Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere (articolo 27)	50 %	—
Formazione specifica (articolo 38, paragrafo 1)	25 %	20 %
Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)	60 %	20 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

[http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy\\_doc.cgi?docid=A0700146.KOR](http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700146.KOR)

146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 4/10
Stato membro	Ungheria
Numero di riferimento dello Stato membro	—
Denominazione della regione (NUTS)	Hungary Articolo 87, paragrafo 3, lettera a) articolo 87, paragrafo 3, lettera c)
Autorità che concede l'aiuto	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóság Budapest Wesselényi u. 20–22. 1077 MAGYARORSZÁG/HUNGARY <a href="http://www.nfu.hu">http://www.nfu.hu</a>
Titolo della misura di aiuto	Regionális Operatív Programból nyújtott: regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás; kkv vásárokon való részvételéhez, kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás; képzési célú támogatás; újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtható támogatás; NFGM-megtakarítási intézkedésekhez környezetvédelmi beruházási támogatás
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól
Tipo di misura	Regime
Modifica di una misura di aiuto esistente	—
Durata	25.7.2009-31.12.2013
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti
Tipo di beneficiario	PMI grande impresa
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	110 000,00 milioni di HUF
Per le garanzie	—
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione
Riferimento alla decisione della Commissione	—
Se cofinanziato da fondi comunitari	ROP – 93 500 HUF (millió)

Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13) Regime	50 %	—
Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione (articolo 14)	35 %	—
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico (articolo 21)	60 %	—
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 26)	50 %	—
Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere (articolo 27)	50 %	—
Formazione specifica (articolo 38, paragrafo 1)	25 %	—
Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)	60 %	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.nfu.hu/download/24823/19-2007.%20%28VII.%2030.%29%20MeHVM%20rendelet.doc>

---

## V

(Pareri)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA  
COMMERCIALE COMUNE

## COMMISSIONE EUROPEA

## Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2010/C 16/14)

1. La Commissione informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 <sup>(1)</sup>, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

**2. Procedura**

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

**3. Termine**

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË <sup>(2)</sup> in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96.

Prodotto	Paese(i) di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza
Aldeide furanica	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 639/2005 del Consiglio (GU L 107 del 28.4.2005, pag. 1)	29.4.2010

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Telefax +32 22956505.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di una concentrazione**

**(Caso COMP/M.5771 — CSN/Cimpor)**

**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 16/15)

1. In data 14 gennaio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione l'impresa Companhia Siderúrgica Nacional («CSN», Brasile) intende acquisire, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Cimpor — Cimentos de Portugal, SGPS, S.A («Cimpor», Portogallo) mediante offerta pubblica.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CSN: produzione di acciaio, estrazione mineraria, logistica,
- Cimpor: produzione di cemento.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5771 — CSN/Cimpor, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

**Avviso pubblicato a norma dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/B-1/39.317 — E.ON gas**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 16/16)

**1. INTRODUZIONE**

- (1) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio <sup>(1)</sup> la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate proponano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato concludendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4 dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

**2. SINTESI DEL CASO**

- (2) Il 22 dicembre 2009 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003, relativa alle presunte infrazioni compiute da E.ON AG, Düsseldorf e dalle sue controllate («in appresso E.ON») nei mercati tedeschi del gas.
- (3) Secondo la valutazione preliminare, E.ON occupa una posizione dominante sul mercato/sui mercati della trasmissione del gas nell'ambito della sua rete di gas L e della rete NetConnect Germany. Sempre secondo la valutazione preliminare, E.ON occupa una posizione dominante anche sui mercati del gas a valle per la fornitura a grossisti regionali e locali e la fornitura a grossi clienti industriali.
- (4) La valutazione preliminare ha espresso la preoccupazione che E.ON possa aver abusato della sua posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») rifiutando la fornitura per mezzo di prenotazioni a lungo termine sul suo sistema di trasmissione del gas. E.ON ha prenotato grosse parti delle capacità d'entrata continue disponibili e liberamente assegnabili sulla sua rete di trasmissione del gas, e questo, secondo la valutazione preliminare, può portare ad escludere i concorrenti che cercano di trasportare e vendere gas ai clienti legati alla rete di E.ON, e può causare quindi una restrizione della concorrenza sui mercati a valle della fornitura del gas.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pagg. 1). Con effetto dal 1° dicembre 2009, l'articolo 82 del trattato CE è diventato l'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). Ai fini della valutazione preliminare della Commissione nel caso in oggetto e di un'eventuale decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, i riferimenti all'articolo 102 del TFUE si intendono, se del caso, come riferimenti all'articolo 82 del trattato CE.

**3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI**

- (5) E.ON non concorda con la valutazione preliminare della Commissione. Tuttavia, ha proposto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione relative alla concorrenza. Gli elementi fondamentali degli impegni possono essere riassunti come segue:
- (6) In una prima fase, E.ON propone di liberare capacità d'entrata continue e liberamente assegnabili sulla sua rete di trasmissione del gas entro ottobre 2010 («rilascio immediato di capacità»), per un volume di 17,8 GWh/h. Delle capacità totali liberate, 10 GWh/h sono offerte per il gas H e 7,8 GWh/h per il gas L. I punti di entrata interessati per il gas H sono i seguenti (i volumi di capacità liberati sono fra parentesi):

- Waidhaus (3,469 MWh/h),
- Emden NPT (1,250 MWh/h),
- Dornum (500 MWh/h),
- Emden EPT (250 MWh/h),
- Eynatten/Raeren (2,250 MWh/h),
- Oude Statenzijl (500 MWh/h),
- Achim (171 MWh/h),
- Bocholtz (44 MWh/h),
- Oberkappel (364 MWh/h) e
- Lampertheim (1,200 MWh/h).

Per il gas L, gli impegni di E.ON riguardano i seguenti punti di entrata:

- Emsbüren (2,193 MWh/h),
- Drohne (1,413 MWh/h),
- Steinbrink (187 MWh/h),
- Vreden (1,400 MWh/h) e
- Elten (2,565 MWh/h).

- (7) In una seconda fase, E.ON propone di continuare a ridurre la sua parte complessiva di prenotazioni di capacità d'entrata continua e liberamente assegnabile («riduzione a lungo termine») nel settore di mercato rilevante del gas H di NetConnect Germany fino al 50 % entro ottobre 2015. Per quanto riguarda la rete del gas L, E.ON propone un'ulteriore riduzione generale della sua parte di prenotazioni fino al 64 % entro ottobre 2015. E.ON può raggiungere tali soglie restituendo capacità al gestore del sistema di trasmissione, con misure per aumentare la capacità della rete o avviando cooperazioni nel settore di mercato per aumentare il volume totale delle capacità sulla rete di E.ON. L'impresa si impegna a non superare tali soglie fino al 2025 <sup>(1)</sup>.
- (8) Non è fatto divieto a E.ON di prenotare *capacità interrompibili* che non fanno parte degli impegni. E.ON, inoltre, non ha limitazioni per quanto riguarda le *prenotazioni a breve termine* (ossia di durata fino a un anno) alle condizioni stabilite negli impegni <sup>(2)</sup>. E.ON può poi, da ottobre 2011, prenotare anche *capacità a lungo termine* a condizione che la sua parte complessiva di prenotazioni diminuisca nel tempo raggiungendo la soglia del 50 % per il gas H e del 64 % per il gas L entro ottobre 2015.
- (9) Un mandatario indipendente sarà incaricato del controllo del rispetto degli impegni assunti da E.ON.
- (10) Gli impegni sono pubblicati nella versione integrale in lingua tedesca sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/comm/competition/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html)

#### 4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

- (11) La Commissione, con riserva dell'esito del test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.
- (12) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. In tale contesto la Commissione invita le parti interessate a rispondere in particolare alle domande poste in appresso. Le osserva-

zioni devono, nella misura del possibile, essere corroborate da un'*argomentazione dettagliata*, che contenga i fatti pertinenti su cui si basano le osservazioni e, se viene individuato un problema, una proposta per la sua soluzione:

- a) Il *rilascio immediato di capacità* dovrebbe rimediare velocemente almeno a parte dei problemi individuati relativamente all'accesso alla rete di trasmissione di E.ON. Ritenete che il calendario proposto per il rilascio (da ottobre 2010) consenta una riuscita messa sul mercato di tutte le capacità offerte in virtù di tale misura, in particolare dato il breve periodo per la messa sul mercato, che è probabilmente meno di sei mesi?
- b) Avete osservazioni riguardo alla *selezione dei punti di entrata* in cui E.ON offre di liberare immediatamente capacità, e riguardo ai volumi rilasciati in questi punti di entrata? In particolare, ritenete che alcuni di questi punti di entrata non consentano a (potenziali) concorrenti di accedere effettivamente alla rete di trasmissione di E.ON?

I terzi interessati sono invitati a formulare osservazioni anche su altri aspetti degli impegni.

- (13) Le osservazioni dei terzi devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a presentare una versione non riservata delle loro osservazioni nella quale segreti aziendali o altre parti riservate siano stati omessi e sostituiti come richiesto da una sintesi non riservata o dalle parole «segreti aziendali» oppure «riservato». La Commissione darà seguito a ogni richiesta legittima di protezione delle informazioni riservate.
- (14) Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento «COMP/B-1/39.317 — E.ON gas», per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:


Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Antitrust  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

<sup>(1)</sup> Per il periodo successivo al 1° ottobre 2025, E.ON può prenotare tali capacità senza limitazioni, tranne nel caso cui le prenotazioni siano effettuate con molto anticipo: fra il 1° ottobre 2015 e il 1° ottobre 2020, E.ON potrà, per il periodo fra il 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2030, superare le soglie sopracitate al massimo del 5 %; fra il 1° ottobre 2020 e il 1° ottobre 2025 E.ON potrà, per lo stesso periodo (dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2030), superare le soglie menzionate al massimo del 10 %.

<sup>(2)</sup> Si vedano i paragrafi 5, 6 e 10 del testo degli impegni.

# EU Book shop

Tutte le pubblicazioni dell'UE  
che VOI state cercando!



[bookshop.europa.eu](http://bookshop.europa.eu)

V    *Pareri*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE


**Commissione europea**

2010/C 16/14	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping .....	40
--------------	-----------------------------------------------------------------	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

**Commissione europea**

2010/C 16/15	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5771 — CSN/Cimpor) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	41
2010/C 16/16	Avviso pubblicato a norma dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/B-1/39.317 — E.ON gas <sup>(1)</sup> .....	42



---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT